

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 86 AL VIGENTE PRGC - CIMITERO PER ANIMALI DA AFFEZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- il Vigente Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) è stato approvato con D.P.G.R. n. 045/Pres. di data 15/02/2014 e modificato puntualmente da varianti successive fino alla variante n. 85 entrata in vigore il 11/09/2014;

DATO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25.09.2015, è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione del cimitero per animali da affezione, costituente variante n. 86 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 63 c. 5 della L.R. 5/2007 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" e in conformità al disposto dell'art. 17 comma 1 del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20/03/2008 "Regolamento di attuazione della parte I urbanistica della L.R. 5/2007";

VISTA la documentazione di Variante redatta dall'architetto Roberto SIMEON costituita dai seguenti elaborati:

- Progetto preliminare – Inquadramento territoriale;
- Progetto preliminare – Planimetria generale;
- Progetto preliminare – Relazione descrittiva;
- Variante n. 86 – Fascicolo variante;
- Variante n. 86 - Relazione di coerenza;
- Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica;

VISTO l'art. 4 della LR 5.12.2008, n. 16 che individua, al comma 1, lettera c), la Giunta comunale quale autorità competente ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

DATO ATTO che la Giunta Comunale con proprio atto n. 197 del 18/11/2015 ha disposto che la Variante in oggetto non deve essere assoggettata alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed alla L.R. n. 16/2008 in quanto non presenta impatti significativi sull'ambiente;

PRESO ATTO che la variante adottata, viste le asseverazioni e attestazioni redatte dall'architetto Roberto SIMEON:

- rientra nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 17 del DPR 20/03/2008 n. 086/Pres. per le varianti non sostanziali agli strumenti di pianificazione comunale;
- non necessita di parere geologico in quanto non prevede modifiche sostanziali allo strumento urbanistico generale, per il quale è già stato acquisito un parere geologico favorevole, e non contiene previsioni insediative e infrastrutturali;
- non riguarda beni vincolati dalla Parte Terza (Beni paesaggistici) del D.Lgs. 22/01/04 n°42;
- non riguarda beni vincolati dalla Parte Seconda (Beni monumentali) del D.Lgs. 22/01/04 n°42;

- non richiede il raggiungimento di intese connesse a mutamenti della destinazione d'uso ed alle modalità di intervento su beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione;
- non rende necessaria l'attivazione delle procedure di Valutazione d'Incidenza di cui al DPR 357 del 08.09.1997 ;

VISTA la dichiarazione congiunta resa ai sensi dell'art. 17, comma 9, del 20/03/2008 n.086/Pres con le modalità previste dall'art. 22, comma 4 della L.R. 23/02/2007 n. 5;

PRESO ATTO che:

- dell'adozione della Variante in argomento è stato dato avviso mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. n. 43 del 28 ottobre 2015;
- che, a norma art. 17 comma 4 del D.P.R. n. 086/Pres. del 20/03/2008, è stata data notizia del deposito della Variante al P.R.G.C. adottata, mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune e sul giornale locale "IL FRIULI" del 06/11/2015;

CONSIDERATO che durante il prescritto periodo di deposito degli elaborati di variante e della relativa deliberazione di adozione, dal giorno 28/10/2015 e per i 30 (trenta) giorni effettivi successivi, non sono pervenute né osservazioni né opposizioni alla Variante adottata;

VISTA la L.R. 23/02/2007 n. 5 e il D.P.Reg. 20/03/2008 n. 086/Pres. in merito alle procedure di adozione, pubblicazione ed approvazione delle Varianti al Piano Regolatore Generale Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n° 21/2003;

VISTO il D.lgs. N. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri e le attestazioni previste;

DELIBERA

DI APPROVARE la Variante n. 86 al vigente PRGC;

DI RICONOSCERE quali elementi costitutivi della suddetta variante, nonché parti integranti e contestuali della presente deliberazione i seguenti elaborati:

- Progetto preliminare – Inquadramento territoriale;
- Progetto preliminare – Planimetria generale;
- Progetto preliminare – Relazione descrittiva;
- Variante n. 86 – Fascicolo variante;
- Variante n. 86 - Relazione di coerenza;
- Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica;

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia privata - Ambiente di sovrintendere all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla L.R. 5/2007 e dal D.P.Reg. n. 086/Pres. del 26/03/2008, e di ogni altro adempimento necessario all'approvazione della presente Variante, oltre che al compimento di ogni atto connesso e conseguente.